



Roma li. 22 GEN. 2008

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Servizio III
Divisione 11^ - UTEC

All' Ufficio relazioni sindacali
SEDE

Prot. n. 11660/2008
Allegati n.

Risposta al foglio del
Div. Sez. N.

Oggetto: circolare compenso giornaliero per servizi esterni.

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia della circolare indicata in oggetto.

IL REGGENTE DELLA DIVISIONE
V.Q.A.F. Dr. Massimiliano CONTI

CORPO FORESTALE DELLO STATO Ufficio Relazioni Sindacali	
22 GEN. 2008	
Pro». N°	103
Posiz. N°	



Roma li..... 14 GEN. 2008

*Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali*
CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Servizio III

DIRAMAZIONE GENERALE

Prot. n. 953 Ps
Allegati n.

Risposta al foglio del
Dir. Ser. N.

Oggetto: Disciplina del compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei "servizi esterni" (art.9, comma 1. D.P.R. n.395/1995 e successive modifiche ed integrazioni).

Presupposti generali per la corresponsione del compenso

Oggetto della corresponsione del compenso, introdotto dall'art.9, comma 1. del D.P.R. n.395/1995, sono i servizi che, per loro natura e per le finalità cui assolvono, debbono essere espletati, in via continuativa, in ambiente esterno, per un periodo non inferiore alle tre ore lavorative.

In linea di principio, i requisiti minimi per ottenere l'indennità per "servizi esterni" sono:

1. l'organizzazione in turni (carattere stabile e periodico);
2. lo svolgimento in base ad ordine formale di servizio;
3. l'espletamento all'esterno degli uffici del Corpo o presso enti o strutture di terzi per almeno tre ore consecutive nell'ambito del turno giornaliero di lavoro.

Precisazioni applicative

Sulla scorta di quanto disposto anche presso le altre Forze di Polizia, con circolari interne, al fine di garantire omogeneità di trattamento per tutto il personale appartenente al comparto è opportuno specificare quanto segue.

Per il punto 1. la continuità del servizio non viene spezzata in due soli casi:

- per la consumazione del pasto, quando compete il trattamento alimentare gratuito presso le mense obbligatorie di servizio;
- per il rientro alla sede abituale di servizio al fine di espletare atti non differibili di polizia giudiziaria connessi all'attività esterna in atto.

Per il punto 2 si ribadisce che, qualora imprevedibili esigenze operative rendano necessario l'espletamento di un servizio qualificato come esterno, ma non inserito nell'ordine di servizio giornaliero (o del preventivo di servizio), a causa della sua sopravvenienza, al personale impiegato dovrà essere corrisposta l'indennità in argomento sulla base della ratifica dell'ordine di servizio da parte del superiore Ufficio.

Per il punto 3 va precisato che non costituisce servizio "presso enti o strutture di terzi" quello reso in via ordinaria in uffici del Corpo allocati presso altre amministrazioni od enti diversi.

Tipologie di attività per le quali viene riconosciuto il compenso per "servizio esterno"

Va evidenziato che, in fase di applicazione della norma, il concetto di attività lavorativa in ambiente esterno è stato progressivamente esteso, anche in considerazione delle disposizioni di legge emanate a partire dal 1999 e del successivo consolidamento della giurisprudenza.

Quindi, in considerazione dei compiti istituzionali svolti dall'Amministrazione, si elencano le principali casistiche, suddivise per aree omogenee, per le quali viene riconosciuto il compenso, fermi restando i requisiti minimi sopra riportati:

- Servizi d'istituto finalizzati al controllo del territorio, alla repressione dei reati, alla lotta alla criminalità, alla tutela ambientale, all'attività amministrativa di controllo, all'attività di protezione civile e soccorso.

Vigilanza esterna

- svolgimento di turni in base a formali ordini di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi (es.: attività di rappresentanza);
- servizi di vigilanza lungo il perimetro esterno di uffici e comandi dell'Amministrazione, con esclusione di quella effettuata con l'ausilio di video-sorveglianza;
- vigilanza esterna ad obiettivi fissi in base a disposizioni dell'autorità di Pubblica Sicurezza, nell'ambito del concorso per tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per esigenze di servizio individuate dall'Amministrazione;
- vigilanza esterna in area portuale e aeroportuale;
- piantonamento presso ospedali o luoghi di cura nei confronti di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Attività Centro Operativo Aereo (C.O.A.) per il personale pilota e specialista

- attività svolte dal personale specialista di linea volo per tutte le attività connesse alle fasi di decollo ed atterraggio, ivi comprese le attività specifiche relative alle operazioni con kit antincendio, gancio baricentrico e verricello, nonché le operazioni specifiche di ispezione giornaliera (rischiaramento degli aeromobili, rifornimento dell'aeromobile sul piazzale) e tutte quelle, comunque, propedeutiche o accessorie indispensabili alla preparazione degli aeromobili, esaustive dell'intero turno;
- attività svolte dal personale aeronavigante, che nell'ambito del turno di servizio, oltre alle ore di volo effettuate, abbia provveduto allo svolgimento di operazioni propedeutiche o accessorie indispensabili alla preparazione degli aeromobili pre volo, ovvero al loro "hangaraggio" al termine del volo;
- attività del personale impiegato nei servizi di allarme, qualora di pronto impiego, in considerazione delle condizioni del loro espletamento, reso nelle immediate vicinanze degli aeromobili pronti a muovere all'esterno del reparto, sul piazzale di volo;
- attività svolte all'esterno per almeno tre ore consecutive dal personale aeronavigante e specialista consistenti nelle prove motori, tracking e qualsiasi controllo necessario per il ripristino dell'efficienza dell'aeromobile.

Attività varie

- esercitazioni di tiro presso poligoni;
- attività di rilevamento in campo (es: finalizzate all'Inventario forestale nazionale e dei serbatoi di carbonio, al censimento di cave e discariche, al censimento degli alberi monumentali, alle attività di rilievo meteomont);
- attività didattiche ed esercitazioni teorico pratiche all'esterno delle scuole del C.F.S.;

- servizio di vigilanza in occasione dell'espletamento di prove concorsuali (concorsi pubblici per esami o concorsi interni) presso sedi e strutture di enti terzi;
- turni di servizio presso le Sale operative unificate permanenti (S.O.U.P.) o il Centro operativo aereo unificato del Dipartimento della Protezione civile (C.O.A.U.);
- dipendente impiegato, per almeno tre ore, all'esterno dell'ufficio, per esigenze tecnico-logistiche, compreso l'autista o conduttore di motoveicoli, purché l'attività svolta all'esterno della sede abituale di servizio risulti attestata nelle apposite scritture di servizio.

Casi in cui può essere riconosciuto il compenso

Costituisce servizio esterno quello svolto dal personale presso le Sezioni di Polizia Giudiziaria o presso il Tribunale, nel rispetto dell'art.11, comma 1 del D.P.R. 254/1999, per svolgere attività di indagine e lotta alla criminalità.

Cumulabilità

L'emolumento è cumulabile con l'indennità di presenza qualificata, di presenza notturna, festiva e per particolari festività, nonché con il trattamento economico di missione in territorio nazionale, con il compenso per lavoro straordinario e con l'indennità per le prove concorsuali.

Con l'approvazione del nuovo Accordo sindacale (D.P.R. n.170 dell'11 settembre 2007) è stato disposto che l'indennità per servizi esterni venga corrisposta in misura unica giornaliera.

Non compete, inoltre, se il personale percepisce l'indennità di ordine pubblico in sede o fuori sede (es. vigilanza ai seggi elettorali).

Riferimenti normativi

Ad ogni buon fine, si elencano i principali riferimenti normativi:

Art.9, comma 1, del D.P.R. 31 luglio 1995, n.395: "a decorrere dal 1° novembre del medesimo anno viene corrisposto un compenso giornaliero al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato."

Art.11, comma 1, del D.P.R. 16 marzo 1999, n.254: "a decorrere dal 1 giugno 1999 il compenso è esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli Uffici o presso enti e strutture di terzi".

Art.9 del D.P.R. 19 giugno 2002, n.164: "il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato in servizi esterni, che abbiano durata non inferiore a tre ore, è determinato nella misura di 6,00 euro".

Art.2, comma 2, della legge 5 novembre 2004 n. 263: "Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, l'indennità di presenza notturna e festiva, l'orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e la tutela legale, nonché le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, si applicano, con le modalità rispettivamente previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 per il personale

civile e militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, anche ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia. Con le medesime modalità e decorrenze, ai dirigenti civili delle Forze di polizia si applicano anche le disposizioni concernenti i diritti sindacali, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.

Art.8, commi 1 e 2 del D.P.R. 11 settembre 2007 n.170: "1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, l'indennità per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera.

2. Al personale che, per esigenze eccezionali dell'Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni, l'indennità di cui al comma 1 compete in misura doppia. Ai fini dell'invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30. "

Ambito di applicazione

In nessun caso il compenso potrà essere attribuito per lo svolgimento di attività diverse da quelle indicate nella presente circolare. L'Amministrazione si riserva di indicare eventuali ulteriori tipologie, laddove ne sussistano le condizioni stabilite per legge.

Sono annullate tutte le precedenti disposizioni in contrasto emanate sull'argomento.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone

